ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

REG. n. 261

OGGETTO: Autorizzazione prolungamento ricovero minori presso la Comunità Alloggio Vanessa gestita dalla Soc. cooperativa Futurnoi. Periodo 01.01.2014 al 31.12.2015.Approvazione schema di convenzione.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta

GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 13,00 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	**SINDACO**
2)	NUCERA VINCENZO	**ASSESSORI**
3)	SORCE SEBASTIANO	
4)	= =	
5)	= =	
6)	= =	
7)	= =	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa F.to Gaetani Liseo

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

L'Assessore Anziano Nucera | Il Sindaco Calà | Il Segretario Generale Gaetani Liseo

==========
=

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, 2 com. – art. 16 L.R. 3 dicembre 1991 n 44) ☐ ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale

==========
=

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB IL_____per rimanervi per 15 giorni consecutivi

(N. del registro delle pubblicazioni)

Dalla Residenza Comunale, _____

IL MESSO

==========
=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio nel sito informatico del Comune(L.R. n.5/2011)dal _____al _____, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, _____ **Il Segretario Generale**

<L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO l'atto G.M. n. 125 del 2 dicembre 2010 con il quale veniva affidato, per la durata di anni tre, la gestione della Comunità Alloggio per minori di età compresa tra gli otto e i tredici anni , sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in conformità al progetto di gestione approvato con atto G.M. n. 239 del 28.10.1999, alla Soc. Cooperativa " Futurnoi" con sede in Mussomeli Via E. Vittorini n. 14/A;

ATTESO CHE la convenzione andrà a scadere il 31.12.2013 e che si rende necessario provvedere al prolungamento dell'autorizzazione dall'01.01.2014 e per la durata di anni due;

VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 che fa obbligo ai Comuni di assicurare la continuità dei servizi residenziali mediante la stipula di convenzione tipo, al fine di porre a profitto la sperimentazione progettuale e la qualità del rapporto relazionale tra gli educatori ed i minori ospiti della comunità;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale alla Famiglia eroga annualmente la somma necessaria per far fronte alla gestione della predetta Comunità Alloggio;

CONSIDERATO CHE l'assistente sociale ha dato parere favorevole circa il prolungamento del servizio di ricovero;

RITENUTO, pertanto, necessario rinnovare la convenzione per la durata di anni due con la Soc. Cooperativa " Futurnoi" per la gestione della Comunità Alloggio "Vanessa" con decorrenza dall'01.01.2014 al 31.12.2015 impegnando la presuntiva somma di €.515.960,40 così come segue:
quanto ad €. 257.980,20 riferita all'anno 2014
quanto ad €. 257.980,20 riferita all'anno 2015;

CHE con separato atto si provvederà all'integrazione dell'impegno in caso di maggiori trasferimenti da parte della Regione comprensivi dell'aggiornamento ISTAT;

VISTA la L.R. n. 48 /91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;

VISTA la legge n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la regolarità del DURC

PROPONE

Per quanto in premessa:

1) **Autorizzare il prolungamento del servizio di ricovero dei minori presso la Comunità Alloggio "Vanessa", gestita dalla Soc. Coperativa Futurnoi, con sede a Mussomeli Via E. Vittorini n. 14/A per la durata di anni due, a partire dall'01.01.2014, destinata ad ospitare n. 10 minori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, sottoposti a procedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/96, impegnando la somma complessiva di €. 515.960,40 al netto dell'aggiornamenti ISTAT relativo agli anni 2014/2015, così come segue:**
   quanto ad €. 257.980,20 riferita all'anno 2014

   quanto ad €.257.980,20 riferita all'anno 2015

2) **Approvare lo schema di convenzione di cui allegata proposta di deliberazione;**

3) **Dare atto che con separata deliberazione si provvederà all'integrazione dell'impegno in caso di maggiori trasferimenti da parte della Regione comprensivi dell'aggiornamento ISTAT;**

4) **Dare mandato al responsabile dell'area amministrativa di provvedere ad espletare tutti gli atti relativi alla stipula della convenzione.**

5) **Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di imputare la somma annua presuntiva di €. 257.980,20 anno 2014 e di €. 257.980,20 anno 2015, sull'intervento 01.10.01.03 " prestazioni di servizi relativi a servizi " Asilo Nido", servizi per l'infanzia e per minori.**

6) **L'Ente gestore non avrà nulla a pretendere dall'Ente locale in caso di mancato o parziale finanziamento da parte dell'assessorato regionale, ricorrendo tale ipotesi, l'Ente gestore ha facoltà di rivalersi entro i limiti di copertura del costo del servizio, nei confronti dei Comuni di residenza dei minori ai sensi dell'art. 6 cella legge 328/2000.**

7) **Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni è automaticamente costituito l'impegno nei limiti dei relativi stanziamenti correlati alle corrispondenti entrate, derivanti dai trasferimenti regionali**

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede :

RITENUTA la propria competenza ;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53 commi 1 e 2 della legge n. 14/90,recepita con legge reginale n. 48/91, espressi in questi termini:

Parere tecnico favorevole

Parere contabile favorevole

Ad unanimità di voti in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio servizi Sociali facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo

COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)
REPUBBLICA ITALIANA
******

CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " VANESSA"

L'anno duemila il giorno del mese di in Mussomeli nei locali del Palazzo Municipale Innanzi a me

SONO COMPARSI

Da una parte la Dott.ssa…… la quale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Mussomeli C.F.81001130855.
Dall'altra la Dott.ssa …… nata a Mussomeli il……. e residente a…… , legale rappresentante della Futurnoi Società Cooperativa Sociale con sede a Mussomeli Via E. Vittorini n. 14/A P.I. 01636790857
Enti che nel prosieguo verranno denominati rispettivamente Ente Locale ed Ente Gestore.
Detti comparenti della cui identità personale e capacità sono certo, d'accordo fra di loro con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi fanno richiesta di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

CHE con atto G.M. n. del esecutivo, viene affidata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale con sede in Mussomeli Via E. Vittoriani n. 14/A, iscritta all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22/86 – al n. 1775 del 10.10.2003, la gestione della Comunità Alloggio "Vanessa" destinata ad ospitare n.10 minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di età compresa tra 8 e 13 anni;

CHE è intendimento delle parti procedere alla stipula del contratto nei modi previsti al punto 4 del primo comma dell'art. 37 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n.55 del 06.04.1995 esecutiva;
VISTI i certificati sottocitati

- **l'elenco nominativo degli operatori utilizzati;**
- **certificato della CCIAA di Caltanissetta.**
- **Decreto di iscrizione all'Albo Regionale sezione minori, tipologia Comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86.**
- **Certificazione D.U.R.C.**
- **Numero del C.C. dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal comune e dal quale devono essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione a favore del personale che espleta il servizio.**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

L'Ente gestore si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, n.10 minori di sesso femminile su n. 10 posti complessivi, su disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

ART.2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso femminile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 13 anni.
Nella Comunità Alloggio possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli otto anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.
Al compimento del 14° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità.
In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'Ufficio servizi sociali del Comune di residenza del minore.

ART.3

La comunità alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con decreto del Presidente della Regione 29.06.1988.

ART. 4

L'Ente gestore si impegna ad adibire nella Comunità il seguente personale di lavoro con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 operatore sociale responsabile;

n. 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuro psichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può,altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obbiettori di coscienza.

L'Ente gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale(diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola Media superiore significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori. Qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Ente Locale.

L'Ente Gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

ART.5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente Locale ed i singoli operatori dell'Ente Gestore, il quale con la presente solleva l'Ente Locale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART.6

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convenienza il più possibile serena tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- **l'assolvimento dell'obbligo scolastico;**
- **per i minori aventi età superiore ai 14 anni, eventualmente mantenuti a norma del precedente art. n. 2 la formazione professionale e/o il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno , mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;**
- **il sostegno psico - pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;**
- **la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;**
- **l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;**
- **il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibili;**
- **i contatti con i coetanei di ambo i sessi;**
- **l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere,associazioni ecc.)**

ART.7

L'ente gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1) **infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'estero della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria:**
2) **danni arrecati a terzi dai minori sia all'interno che all'esterno della comunità.**

ART. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €. 1,10 per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente gestore anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco corredato da dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante di effettiva corresponsione.

ART.9

L'Ente gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART.10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella qualità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'ente gestore.

ART. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.L.

ART. 12

L'Ente gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente Locale.

L'Ente gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità Giudiziaria minorile , nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazione sul comportamento di ogni minore sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la Comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio Sociale dei comuni di residenza dei minori.

E' altresì facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione e l'attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 13

L'Ente Locale come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (Spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e di mantenimento degli ospiti) a norma del D.A. n. 458 del 27.03.2000 corrisponde all'Ente gestore:

a) **Un compenso fisso mensile di €. …….. per ogni posto ad esso riservato da liquidare anticipatamente con cadenza trimestrale dopo l'accreditamento della somma assegnata a questo Comune da parte dell'Assessorato Regionale Enti Locali,**
b) **Una retta giornaliera di mantenimento di €. ……. (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore di cui al precedente art. 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidare posticipatamente con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato**

nominativo dei minori ospiti, dopo l'accreditamento della somma da parte della Regione Siciliana .

L'Ente Gestore non avrà nulla a pretendere dall'Ente Locale in caso di mancato o parziale finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale.

Ricorrendo tale ipotesi, l'Ente Gestore ha facoltà di rivalersi entro i limiti di copertura del costo del servizio, nei confronti dei Comuni di residenza dei minori ai sensi dell'art. 6 della legge 328/2000.

ART.14

OBBLIGHI

L'Ente si impegna inoltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e/o applicare le relative norme in materia di cooperative sociali, con finalità assistenziali.

La predetta Comunità Alloggio è altresì obbligata ad accendere un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione, a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, il Comune si riserverà a facoltà di risolvere la convenzione.

Nel caso di inottemperanza il Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base al servizio svolto dall'ente con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione della posizione assicurativa. La comunità non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione , né avranno titolo per richiedere alcun risarcimento .

La predetta Comunità Alloggio è altresì obbligata ad accendere un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione , a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi il comune si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione.

ART.15

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto ecc.), computando l'indice ISTAT di variazioni media dei prezzi al consumo.

ART. 16

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in Via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato agli Enti Locali.

a) **Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse.Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'E enti che caratterizzano la sua struttura ed il personale;**
b) **deficienze ed irregolarità nella condizione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;**
c) **mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regola della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile;**
d) **mancato finanziamento della spesa annuale da parte dell' Assessore Regionale E.E.LL.**

ART.17

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'01.01.2014 al 31.12.2014 salvo quanto previsto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Ente Locale può con deliberazione motivata entro tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazioni all'Ente e di acquisirne formale accettazioni.

Sino al rinnovo o l'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente gestore s'impegna a relazionare al 31.12 di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati anche ai fini di eventuali provvedimenti delle autorità competenti.

ART. 18

REGISTRAZIONE E VALORE CONVENZIONE

Sono a carico dell'Ente Gestore tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione il cui valore ai fini del computo dei diritti di segreteria è dato dal solo compenso fisso mensile che, moltiplicato per il numero degli utenti assistiti e per la durata, ammonta a €…….

è soggetto a registrazione fiscale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegata al D.p.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Caltanissetta .

Previa lettura e conferma le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

Dattiloscritto sotto la mia direzione da impiegati di mia fiducia , in n. pagine fin qui di n. fogli di carta.

Il Rappresentante dell'ente **Il Rappresentante del Comune**

IL SEGRETARIO GENERALE